

ACCORDO DI RISERVATEZZA

Il presente accordo di riservatezza ("Accordo") è stipulato in data _____ tra Stanadyne S.P.A., società di capitali di diritto del Delaware con sede legale in Via G. Matteotti 158, 25014, Castenedolo, Brescia, Italia ("Stanadyne") e _____ con sede in _____ ("Società").

PREMESSE

PREMESSO CHE, Stanadyne e la Società (dette collettivamente "Parti" e ciascuna individualmente "Parte") potranno confrontarsi circa la possibilità di concludere un'operazione, un accordo, una collaborazione proposti o un diverso rapporto d'affari (lo "Scopo Limitato") e potranno comunicarsi talune informazioni di natura riservata e proprietaria.

TUTTO CIÒ PREMESSO, considerate le reciproche promesse e gli accordi contenuti nel presente documento, nonché altre prestazioni corrispettive, il cui ricevimento e la cui adeguatezza sono confermate tramite il presente, le Parti stipulano e convengono segue:

1. Definizioni. In aggiunta ai termini definiti altrove nel presente Accordo, i termini che seguono avranno i significati indicati di seguito:

a. "**Informazioni Riservate**" indica qualunque informazione o materiale, in forma scritta, orale, magnetica, elettronica, fotografica, ottica, fisica, o in altra forma, che è stato consegnato o comunicato, oppure che sarà consegnato o comunicato alla data del presente Accordo o successivamente ad essa, da una Parte, da suoi affiliati o da suoi Soggetti Collegati, e che è stato classificato come riservato o proprietario, o che viene altrimenti comunicato in una modalità o è di natura tale che una persona ragionevole considererebbe tale informazione o materiale riservato o proprietario, ivi compresi a titolo puramente esemplificativo tutte le informazioni e tutti i materiali riguardanti lo Scopo Limitato, le informazioni e i materiali riguardanti l'attività aziendale, la condizione finanziaria, le vendite, le attività di marketing, i contratti, le informazioni finanziarie, i prezzi, le strategie, i piani, i clienti, i fornitori, i calendari e le programmazioni, i beni mobili o l'attività operativa della Parte in questione (ivi comprese le informazioni visibili alla Parte Ricevente presso la sede della Parte Divulgatrice), compresi a titolo puramente esemplificativo tutte le informazioni di natura tecnica e non tecnica e i materiali di qualsivoglia natura e ogni segreto commerciale, invenzione, tecnologia, formula, invenzione, dato tecnico, know-how, informazione, opera derivata, prodotto derivato, metodologia, concetto, tecnica, scoperta, software, funzionalità software e qualsivoglia codice sorgente o codice oggetto relativo, processo, disegno, progetto, descrizione di prodotto, descrizione di programma, layout, rendering, campione, parte, componente, sistema, automobile, modello, prototipo, procedura, standard, ricerca e sviluppo, piano e le specifiche relative a quanto precede.

b. "**Parte Divulgatrice**" indica la Parte che comunica le Informazioni Riservate.

c. "**Parte Ricevente**" indica la Parte che riceve le Informazioni Riservate.

d. Per "**Soggetto Collegato**" o "**Soggetti Collegati**" si intendono le affiliate, i soci, titolari del capitale, amministratori, funzionari, lavoratori, appaltatori indipendenti, avvocati, contabili, consulenti, esperti o altri agenti e rappresentanti di una Parte, a seconda del caso e a seconda del contesto.

e. Per "**Tecnologia**" si intende qualunque sviluppo, proprietà, informazione, documentazione, materiale e/o invenzione, sviluppato indipendentemente o congiuntamente con altri, in virtù dell'utilizzo fatto da una Parte, o da suo Soggetto Collegato, delle Informazioni Riservate dell'altra Parte oppure degli impianti, delle attrezzature, dei materiali, delle forniture o delle strutture dell'altra Parte (indipendentemente dal fatto che siano di proprietà, in locazione o acquisiti con altre formule contrattuali). Inoltre, "Tecnologia" indica qualunque sviluppo, proprietà, informazione, documentazione, materiale e/o invenzione sviluppato indipendentemente o congiuntamente con altri in virtù dell'utilizzo, fatto da una Parte o da suo Soggetto Collegato, delle proprie Informazioni Riservate oppure dei propri impianti, delle proprie attrezzature, dei propri materiali, delle proprie forniture o delle proprie strutture (indipendentemente dal fatto che siano di proprietà, in locazione o acquisiti con altre formule contrattuali).

2. Progetti Pre-esistenti o Futuri. Le Parti riconoscono che ciascuna di esse può lavorare su progetti pre-esistenti e/o progetti futuri in merito ai quali le Informazioni Riservate comunicate dalla Parte Divulgatrice potrebbero essere rilevanti (singolarmente "Progetto"). Fatte salve le disposizioni di legge e i termini del presente Accordo, ciascuna Parte continuerà ad aver diritto a lavorare su qualunque Progetto proprio e, nei rapporti tra le Parti, continuerà a disporre di tutti i diritti relativi a tale progetto nella misura consentita dalla legge, a condizione che la Parte Ricevente non faccia uso delle Informazioni Riservate comunicate dalla Parte Divulgatrice.

3. Divieto di diffusione e limitazioni all'uso delle Informazioni Riservate.

a. La Parte Ricevente dovrà mantenere il più stretto riserbo e la massima riservatezza su tutte le Informazioni Riservate della Parte Divulgatrice, e, senza l'esplicito consenso scritto della Parte Divulgatrice, non potrà (i) comunicare tali Informazioni Riservate ad altri soggetti, fatta eccezione per i propri Soggetti Collegati che abbiano necessità di essere a conoscenza di tali informazioni in relazione allo Scopo Limitato, o (ii) utilizzare tali Informazioni Riservate a proprio beneficio o a beneficio di altri soggetti, eccetto che per la realizzazione dello Scopo Limitato. La Parte Ricevente dovrà adottare ragionevoli misure atte a prevenire la diffusione o l'uso improprio delle Informazioni Riservate della Parte Divulgatrice, ivi comprese a titolo puramente esemplificativo le misure che la Parte Ricevente adotta a tutela delle proprie Informazioni Riservate, astenendosi dal copiare o comunque dal riprodurre e modificare o dal sottoporre a *reverse engineering* le Informazioni Riservate della Parte Divulgatrice, se non in presenza dell'esplicito consenso scritto di quest'ultima.

b. La Parte Ricevente informa tutti i Soggetti Collegati aventi accesso alle Informazioni Riservate della Parte Divulgatrice che tali Informazioni Riservate sono di natura confidenziale e di proprietà della Parte Divulgatrice, imponendo a ciascun Soggetto Collegato di accettare di mantenere la riservatezza in merito alle Informazioni Riservate e di astenersi dall'utilizzarle in base a termini e condizioni non meno restrittivi rispetto a quelli stabiliti nel presente Accordo. La Parte Ricevente risponde dell'utilizzo non autorizzato o della diffusione non autorizzata delle Informazioni Riservate della Parte Divulgatrice imputabile ai propri Soggetti Collegati.

c. Gli obblighi della Parte Ricevente indicati nei paragrafi che precedono nel presente articolo 3 non si applicano alle informazioni che: (i) sono o diventano di dominio pubblico in conseguenza di fatti non imputabili a illecito della Parte Ricevente o di suoi Soggetti Collegati; (ii) si trovavano nel possesso della Parte Ricevente nel momento in cui le sono state comunicate o le ha ricevute, come attestato e verificato tramite prove tangibili anteriori, e non sono state acquisite dalla Parte Ricevente o da suoi Soggetti Collegati nell'ambito di un obbligo di riservatezza; (iii) la Parte Ricevente dimostra di aver legittimamente ottenuto le informazioni da un terzo (o che i suoi Soggetti Collegati le hanno legittimamente ottenute da un terzo) successivamente al momento in cui sono state comunicate o ottenute nell'ambito del presente Accordo, a condizione che il terzo in questione non fosse vincolato da un obbligo di riservatezza nei confronti della Parte Divulgatrice al momento della divulgazione delle informazioni dal terzo alla Parte Ricevente o a suoi Soggetti Collegati; o (iv) sono state sviluppate indipendentemente dalla Parte Ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate della Parte Divulgatrice e senza fare riferimento ad esse, e senza violazione del presente Accordo, come attestato e verificato da prove tangibili anteriori.

d. Nel caso in cui la Parte Ricevente o suoi Soggetti Collegati siano obbligati per legge o da procedimenti legali a comunicare le Informazioni Riservate della Parte Divulgatrice, la Parte Ricevente dovrà informare tempestivamente la Parte Divulgatrice dell'obbligo in questione in forma orale e scritta, eccetto il caso in cui tale comunicazione sia vietata per legge (nel qual caso la comunicazione dovrà essere data al primo momento consentito dalla legge), in modo che la Parte Divulgatrice possa richiedere un provvedimento cautelare o altri rimedi appropriati. Ciascuna Parte accetta di cooperare ragionevolmente con l'altra Parte per ottenere tali rimedi, fermo restando che questa clausola non costituisce un obbligo in capo alla Parte Ricevente di spendere risorse finanziarie o intraprendere cause legali o altri procedimenti legali per proprio conto relativamente alle Informazioni Riservate della Parte Divulgatrice. Nel caso in cui non venga concesso tale provvedimento cautelare o il diverso rimedio richiesto, la Parte Ricevente o i suoi Soggetti Collegati obbligati a comunicare le Informazioni Riservate della Parte Divulgatrice si limiteranno a comunicare unicamente la parte di esse che secondo il suo consulente legale è obbligatorio fornire.

e. Laddove le Informazioni Riservate comunicate a una Parte consistono di dati personali, la Parte Ricevente dovrà rispettare totalmente le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali e le altre leggi in materia. I rispettivi obblighi delle Parti derivanti dal presente Accordo si aggiungono e non sostituiscono gli obblighi imposti alle Parti dalla legge applicabile, ivi compresa la normativa sui segreti commerciali. Ciascuna Parte accetta di non diffondere in alcun caso e di non concedere l'accesso alle Informazioni Riservate della Parte Divulgatrice a qualsivoglia soggetto in violazione di leggi, normative, ordinanze e altre restrizioni in materia di esportazioni.

f. Qualora la Parte Ricevente venga a conoscenza di una violazione del presente Accordo, oppure che una persona non autorizzata possa aver ottenuto accesso alle Informazioni Riservate della Parte Divulgatrice, essa informerà immediatamente la Parte Divulgatrice e collaborerà tempestivamente e con diligenza con quest'ultima per aiutarla a ritornare in possesso delle Informazioni Riservate, prevenire altri utilizzi non autorizzati o altre diffusioni non autorizzate, contenere gli effetti negativi della diffusione, dell'appropriazione indebita o dell'uso improprio.

4. Titolarità.

a. Nei rapporti tra le Parti, tutte le Informazioni Riservate della Parte Divulgatrice sono e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte Divulgatrice. Comunicando le Informazioni Riservate alla Parte Ricevente, la Parte Divulgatrice non conferisce alcun diritto esplicito o implicito alla Parte Ricevente su propri brevetti, diritti d'autore, marchi, segreti commerciali o altre proprietà intellettuali o diritti di proprietà (collettivamente, "Diritti di Proprietà Intellettuale"). La Parte Divulgatrice si riserva il diritto di tutelare i propri diritti derivanti da e la propria titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale. La Parte Ricevente non è autorizzata a rimuovere dalle Informazioni Riservate della Parte Divulgatrice indicazioni di diritti di proprietà, diritto d'autore, segreti commerciali o altri avvisi. Su ragionevole richiesta della Parte Divulgatrice, la Parte Ricevente dovrà aggiungere alle Informazioni Riservate della Parte Divulgatrice le indicazioni di proprietà, diritto d'autore, segreti commerciali o altri avvisi, oppure modificarle come ritenuto necessario dalla Parte Divulgatrice per tutelare i propri diritti.

b. Qualunque miglioria su invenzioni, innovazione, modifica e/o perfezionamento apportato dalla Parte Ricevente o da suoi Soggetti Collegati (autonomamente o congiuntamente con altri) sulla base delle Informazioni Riservate, delle Tecnologie o di Diritti di Proprietà Intellettuale della Parte Divulgatrice saranno di esclusiva proprietà di quest'ultima; la Parte Ricevente accetta di cedere ed effettivamente cede con il presente Accordo e/o accetta di far sì che qualsivoglia altro soggetto ceda tutti i diritti e gli interessi di proprietà alla Parte Divulgatrice. Indipendentemente da clausole contrarie contenute nel presente Accordo, il presente articolo rimane efficace anche dopo la scadenza o la risoluzione del presente Accordo.

5. Restituzione delle Informazioni Riservate. La Parte Ricevente è tenuta a restituire alla Parte Divulgatrice oppure a distruggere, su richiesta di quest'ultima (consegnando alla Parte Divulgatrice prova scritta), oppure a far restituire o distruggere ai Soggetti Collegati, tutte le Informazioni Riservate della Parte Divulgatrice, in qualunque forma e su qualunque supporto, compresa ogni copia, trascrizione o altra riproduzione delle Informazioni Riservate della Parte Divulgatrice e le eventuali annotazioni relative ad esse, al verificarsi del primo dei seguenti eventi: (a) la realizzazione oppure la rinuncia allo Scopo Limitato, o (b) la ricezione di una comunicazione scritta dalla Parte Divulgatrice in cui richiede la restituzione o la distruzione delle Informazioni Riservate. In deroga a quanto precede, la Parte Ricevente e i suoi Soggetti Collegati non sono tenuti a distruggere le copie elettroniche delle Informazioni Riservate della Parte Divulgatrice create nell'ambito di backup elettronici standard e procedure di archiviazione standard, laddove l'accesso a tali copie sia consentito solo se ragionevolmente necessario per finalità di natura informatica (ad esempio per scopi di ripristino di sistema).

6. Durata. Nel momento in cui è sottoscritto da entrambe le Parti, il presente Accordo è efficace a partire dalla data della prima comunicazione delle Informazioni Riservate, e rimarrà efficace per una durata indeterminata in relazione a ciascuna Informazione Riservata. Gli obblighi di non divulgazione e le limitazioni all'uso delle Informazioni Riservate previsti dal presente Accordo rimangono efficaci e continueranno a vincolare le Parti fino al momento in cui si verifichino i fatti descritti all'articolo 3(c) relativamente alle Informazioni Riservate in questione.

7. Rimedi. La Parte Ricevente riconosce e prende atto che la Parte Divulgatrice potrebbe subire un pregiudizio irreparabile nel caso in cui le Informazioni Riservate della Parte Divulgatrice venissero diffuse o utilizzate in modalità non consentite dal presente Accordo; accetta inoltre che la Parte Divulgatrice avrà il diritto di ottenere un provvedimento inibitorio o altri rimedi giurisdizionali atti a prevenire la violazione o la probabile violazione delle condizioni del presente Accordo senza la necessità di provare un effettivo danno e senza dover presentare una cauzione o altra forma di garanzia, in aggiunta a tutti gli altri diritti e rimedi previsti dalla legge o in *equity* a favore della Parte Divulgatrice. La Parte vittoriosa in una controversia o in una diversa azione esecutoria del presente Accordo avrà diritto a ricevere dall'altra Parte il rimborso di ogni costo e spesa ragionevole, ivi comprese le spese legali.

8. Accordi o rapporti commerciali futuri. Il presente Accordo non obbliga in alcun modo le Parti a concludere altri accordi o rapporti commerciali, e non preclude alle Parti la possibilità di concludere operazioni simili con altri soggetti nel caso in cui non venga perfezionato un contratto definitivo tra le Parti.

9. Esattezza e completezza delle Informazioni Riservate. La Parte Divulgatrice non rilascia a favore della Parte Ricevente alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito all'esattezza o alla completezza delle Informazioni Riservate della Parte Divulgatrice, fatta eccezione per le dichiarazioni o garanzie espressamente previste in un eventuale contratto definitivo scritto.

10. Annunci relativi alle trattative tra le Parti. Senza il preventivo consenso della controparte, le Parti e i loro Soggetti Collegati non possono comunicare a terzi (i) di aver ricevuto le Informazioni Riservate, (ii) di aver preso visione di qualsivoglia parte delle Informazioni Riservate, (iii) l'esistenza delle trattative tra le

Parti o altri fatti inerenti a tali trattative, ivi compreso il loro stato, eccetto che in presenza di un obbligo di legge, (iv) che è stata sviluppata o potrà essere sviluppata della Tecnologia. Nel presente Accordo il termine "soggetto" deve essere interpretato in senso ampio, includendo qualunque persona giuridica, persona fisica o gruppo.

11. Assenza di rapporto di società. Il presente Accordo, i termini e le condizioni in esso contenute non costituiscono in alcun modo tra le Parti un rapporto di società, joint-venture o agenzia, né di affiliazione. Le Parti sono contraenti indipendenti che agiscono per conto proprio, e non sono autorizzate a prendere impegni né a rilasciare dichiarazioni, esplicite o implicite, per conto dell'altra Parte.

12. Comunicazioni. Le comunicazioni date nell'ambito del presente Accordo devono essere in forma scritta, inviate per posta raccomandata, con affrancatura a carico del mittente, o con consegna espressa (Federal Express o servizio comparabile) agli indirizzi indicati nella prima pagina del presente documento, che ciascuna Parte potrà modificare di volta in volta con preventiva comunicazione scritta. Le comunicazioni si intendono date nel momento in cui sono effettivamente ricevute oppure viene rifiutata la consegna.

13. Diritto applicabile / foro competente. Il presente Accordo sarà regolato, interpretato e applicato secondo le leggi italiane del foro di Milano, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato. Il foro competente per eventuali azioni legali in relazione al presente Accordo è quello di Milano, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

14. Lingua. Lingua ufficiale del presente Accordo è l'italiano, che farà fede rispetto alle eventuali traduzioni. Le procedure relative al presente Accordo dovranno svolgersi in lingua italiana.

15. Clausola di esaustività; esemplari. Il presente Accordo riporta l'intero ed esclusivo accordo tra le Parti relativamente all'oggetto dello stesso e sostituisce ogni precedente accordo, intesa o comunicazione, orale o scritta, tra le Parti, avente lo stesso oggetto. Il presente Accordo può essere sottoscritto in più esemplari (compresi quelli consegnati per fax o altri strumenti elettronici, come DocuSign o piattaforme simili), ciascuno dei quali sarà considerato un originale, e tutti insieme costituiranno un unico e medesimo documento.

IN FEDE, le Parti hanno firmato il presente Accordo di Riservatezza nella data in epigrafe in persona dei rispettivi rappresentanti autorizzati.

Stanadyne S.P.A.

Stanadyne SpA

XXXXXXXXXX

Data: _____

Data: _____

Nome: _____

Nome: _____

Qualifica: _____

Qualifica: _____